

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato *Progetto Sviluppo Liguria* [altrimenti chiamato *Prosvil Liguria* o con l'acronimo *PSL*] che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017 [Codice del Terzo Settore], l'Ente [di seguito detto "Associazione"], ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale - ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a. **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.02.1992, n. 104, e alla legge 22.06.2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d. **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, **nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**;
 - l. **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o **erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate** o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco**, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8.03.2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24.12.2007, n. 244.
2. Nella fattispecie l'Associazione realizza **dal 1993 un intervento sociale integrato, in Italia e in America Latina**, per rispondere a situazioni di disagio e di conflitto e per produrre spazi, vicini e lontani, di socialità, di dignità e di giustizia. Opera per questo attraverso:
 - ❖ un'azione **sul territorio italiano e ligure** (punti a, d, l e w del precedente comma 1), rivolta alle più significative figure - familiari e professionali (genitori, insegnanti, educatori professionali, operatori e responsabili del privato sociale, tecnici e funzionari dei servizi sociali pubblici) - che entrano in relazione educativa con le/gli adolescenti, mediante tre principali modalità: *formazione sociale, consulenza e supervisione psicosociale e pedagogica, gestione e mediazione di conflitti*, su due assi tematici:
 - la comunicazione e le relazioni/dinamiche all'interno dei gruppi, la gestione e la valorizzazione del conflitto [compresa la mediazione di conflitti in corso] e le tecniche di negoziazione;
 - in campo educativo, in particolare la psico-pedagogia dell'adolescenza, i compiti di sviluppo, la prevenzione del disagio e il contrasto alle sue manifestazioni.

In particolare le azioni intraprese sono volte a:

- I. Aumentare la consapevolezza in genitori (singoli e coppie) e docenti di *scuole secondarie di I e II grado* delle **risorse psicologiche** - mentali e affettive - e delle **competenze pedagogiche** già in loro possesso, facendole emergere, sostenendone la presa in carico e l'espressione equilibrata, orientandole e rafforzandole in modo da stimolare l'emancipazione e la **responsabilità (empowerment)** individuale e collettiva nella **relazione educativa con gli adolescenti**.

- II. Aiutare i genitori e le principali figure professionali in relazione educativa con gli adolescenti - docenti ed educatori del privato sociale - ad assumere una **prospettiva educativa** prevalentemente **positiva**, stimolando i ragazzi ad analizzare se stessi, a far emergere e ad assumersi la responsabilità delle risorse, delle competenze e delle potenzialità ancora inesprese che ciascuno reca dentro di sé. Tutto ciò in un'ottica educativa e preventiva, rendendo consapevole in particolare chi è collocato in una relazione professionale con le nuove generazioni del proprio peculiare **ruolo e compito educativo**, piuttosto che clinico (riservato a figure tecniche specifiche come psicologi, psicoterapeuti e psichiatri); tutto ciò pur nella consapevolezza di avere a che fare con ragazzi dalle esistenze complesse e problematiche e, di conseguenza, in condizioni di più o meno rilevante disagio.
 - III. Sviluppare e consolidare tali azioni educative attraverso un **intervento integrato** realizzato secondo tre principali modalità operative:
 - ▶ **formazione** sociale partecipata e progressiva sui compiti di sviluppo dell'adolescenza, il progetto individuale di vita, le dinamiche relazionali e la gestione cooperativa del conflitto, assumendo una prospettiva prevalente di prevenzione del disagio socio-affettivo minorile attraverso la *pedagogia della speranza e della bellezza*
 - ▶ percorsi di **consulenza** e **supervisione psicosociale ed educativa** sulle dinamiche relazionali e i compiti relativi al progetto personale e alle finalità istituzionali dei diversi gruppi di lavoro
 - ▶ **mediazione di conflitti**, per riconoscere, elaborare e gestire con tecniche cooperative situazioni conflittuali bloccate o in *escalation*

promuovendo **relazioni e reti** tra i diversi attori dello *spazio educativo* degli adolescenti - genitori, docenti, educatori professionali, operatori, tecnici e coordinatori dei servizi pubblici e del privato sociale - in modo da confrontare e **integrare risorse, competenze**, e diversi approcci e ruoli educativi, migliorando la qualità dell'intervento psicopedagogico.
 - ❖ partenariati e progetti di **cooperazione internazionale** (punti u e w del precedente comma 1) presso comunità latinoamericane, diretti a favorire la crescita di *socialità, diritti e dignità*, attivando tutte le risorse disponibili a livello individuale e collettivo, in particolare attraverso *attività formative* - in una cornice integrale e comunitaria, verso il protagonismo degli attori locali - unendo gli aspetti tecnico-produttivi [per acquisire autonomia e sostenibilità economica] a quelli di incidenza politico-istituzionale [per maturare consapevolezza, capacità organizzativa e autorevolezza presso amministrazioni locali e governi].
- In particolare le azioni intraprese sono volte a:
- I. Stabilire **relazioni di partenariato** con organizzazioni - socialmente radicate sul territorio e tecnicamente competenti - dei paesi in cui si intende intervenire, affiancandole nel sostegno economico ai loro progetti a favore dell'emancipazione delle comunità locali nelle quali esse operano.
 - II. Promuovere nel nostro territorio una **cultura della cooperazione internazionale**, partendo dalla considerazione delle interdipendenze che caratterizzano un mondo ormai ampiamente globalizzato.
 - III. Reperire da finanziatori pubblici e privati, e trasferire ai partner, le **risorse finanziarie** necessarie a realizzare i progetti di cui al punto I.
3. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione può inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è accolta dal Direttore su domanda dell'interessato, è comunicata allo stesso ed è annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data della sua comunicazione all'interessato.
5. Il Direttore deve entro sessanta giorni motivare il rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa entro la data del 31 marzo di ogni anno;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro dei soci;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa annuale secondo l'importo vigente stabilito dall'Assemblea;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del periodo medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Direttore o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo affissione in bacheca fisica o elettronica (sito web), lettera, fax, e-mail, messaggistica di telefonia cellulare (sms o whatsapp).
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (pertanto non vanno neppure conteggiati per la verifica del quorum utile ai fini di tali votazioni).
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elegge (dopo averne deciso il numero) e revoca i componenti degli organi sociali non eletti o nominati dall'Organo di amministrazione;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi avversi al diniego di ammissione a soci [ex art. 5];
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri (Consiglieri) deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 e sono coperti da un'assicurazione per responsabilità civile appositamente stipulata dall'Associazione.
2. L'Organo di amministrazione governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto - anche tramite e-mail o a mezzo messaggistica di telefonia cellulare (sms o whatsapp) - con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata e automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge il Presidente e nomina il Direttore, entrambi al suo interno;
 - amministra l'associazione;
 - approva il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, proposti dal Direttore, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e, sempre attraverso il Direttore, cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in vigore;
 - approva il programma di lavoro o specifici progetti e azioni proposti dal Direttore, il quale successivamente promuove e coordina l'attività e autorizza le spese necessarie;
 - attraverso il Direttore cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - attraverso il Direttore decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - attraverso il Direttore accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - attraverso il Direttore si incarica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente circa la registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione dell'Associazione nel Registro del Terzo Settore.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Direttore sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nel caso questi sia, anche temporaneamente, impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri membri, rimane in carica per la durata dell'Organo stesso e può essere riconfermato. In accordo con il Presidente gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, ponendo in esecuzione ogni atto utile alla realizzazione delle finalità statutarie. In particolare:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e cura in generale tutti gli affari di ordine gestionale e amministrativo [ivi inclusa la possibile contrattazione di dipendenti, collaboratori e consulenti] per quanto risulti necessario al buon andamento dell'Associazione e al perseguimento delle sue finalità, anche in base a quanto richiamato al punto 7 dell'art. 10 del presente Statuto;
 - stipula convenzioni, collegamenti, collaborazioni e contratti con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione;
 - per delega del Presidente è titolare della firma in merito all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, ivi inclusa la complessiva gestione dei progetti;
 - sostituisce il Presidente nel caso che questi sia, anche temporaneamente, impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
 - predispone i bilanci preventivo e consuntivo, nonché una relazione di missione inerente le attività dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Organo di amministrazione.

ART. 13 - Organo di controllo

1. E' nominato dall'Assemblea solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle previsioni dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dall'articolo 48 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi degli articoli 15 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Genova, 20 maggio 2019

In fede,

Antonio Perziano
[presidente]